

NULLA DOVUTO
PER I PD TA F DOLO AI
SENSI DEL 4 COMMA DEL
L'ART. 10 LEGGE 7/2/79 N. 59

4877 '81
It. no. 38

4746 RECCHIA

97317

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3171/75 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

non 10868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

1068

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 3/5/79

composta dai sigg. Magistrati:

S.E. Dott. Nicola SBROCCA- Presidente di Sezione ff.

di Primo Presidente

FABI Bruno

CORASANITI Aldo

SCRIBANO Giuseppe

SANDULLI Ruggiero

FRANCESCHELLI Mario

PIERI Silvio

VELA Andrea

SCANZANO Giuseppe - Relatore

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3171 del Ruolo Generale

per gli Affari Civili per l'anno 1975, proposto

DA

SOC. AN. DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI "Lloyd

Continental" con sede in Roubaix, in persona del suo

351 Presidente e Direttore Generale pro-tempore, elett.te

dom.ta in Roma via Monte Santo n.25 presso lo studio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciato copia legale
al Sig. *Mughini*
17 OTT 1979
IL CANCELLIERE

WWW.NEWMYORKCONVENTION.ORG

dell'Avvocato Mario Liguori che la rappresenta e difende insieme all'Avvocato Ruggerò Valaperta giusta procura speciale Notaio Luigi Pietro Poissonier di Roubaix e legalizzata il 18/11/1974 dal Console d'Italia di Lilla, e dall'Avvocato Carlo Martinengo giusta procura speciale notaio Luigi Pietro Poissonier del 17/10/1974 ;

RICORRENTE

CONTRO

S.p.A. NAVIGAZIONE ALGA con sede in Genova in persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore, eletto domiciliato in Roma via della Marcede n.52 presso lo studio dell'Avvocato Giorgio Menghini che la rappresenta e difende insieme all'Avvocato Aldo Mordiglia giusta delega a margine del controricorso;

CONTRORICORRENTE

per il regolamento di giurisdizione avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 1/4/1974, iscritto al n.680/74 R.G.;

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3 maggio 1979 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Scanzano Giuseppe;

uditi gli Avvocati Liguori e Menghini,

udito il P.M. nella persona del Dott. Francesco Pedace, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte

sta

Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nonché il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

le

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

go

onier

La s.a. di Assicurazioni e Riassicurazioni Lloyd Continental, con sede in Roubaix (Francia) assicurò una partita di 141 cartoni di fili di poliestere e lana, caricata a Marsiglia sulla nave "Anna Madre" della società di navigazione "Alga" e destinata alla Ditta Che Nardijan Frères & Cie di Beyrouth, ove giunse il 20 febbraio 1971. *

so-

es-

a

or-

Alla riconsegna della merce venne contestato che una parte di essa era avariata per bagnamento.

so-

La Società assicuratrice, avendo pagato al ricevitore il relativo indennizzo in franchi francesi 33.506,55, convenne avanti al Tribunale di Genova, con citazione del 16/1/1973, la S.p.a. "Navigazioni Alga" chiedendone la condanna al pagamento di tale somma con i relativi interessi legali.

so-

nte

Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta eccepì pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo che in virtù di clausola compromissoria inserita nella polizza di carico relativa alle merci assi-

local of loading

curate, rilasciata dall'agente (e solo nella qualità di agente) per il capitano della nave, la controversia era devoluta ad arbitro di Marsiglia.

Con sentenza del primo aprile 1974 il Tribunale adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che la detta clausola era valida ed operante secondo la convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ratificata con l. 19 gennaio 1968 n. 62.

La Lloyd Continental ha proposto appello, ed in pendenza del relativo giudizio ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.P;c., con ricorso del 26 maggio 1975.

La s.p.a. navigazione Alga resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria/

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la ricorrente la clausola compromissoria per arbitrato estero (in base alla quale il Tribunale di Genova ha declinato la giurisdizione), sarebbe nulla per mancanza di valida sottoscrizione delle parti, in quanto:

a) nella polizza di carico, in cui la detta clausola è contenuta, le firme sono apposte a metà pagina e precedono il punto ove è stampato la clausola

stessa;

b) il segno grafico, che dovrebbe costituire la firma del caricatore, non si presta ad essere qualificato come sottoscrizione perché consiste in tre brevi righe parallele, prive di qualsiasi lettera dell'alfabeto;

c) la persona che ha rilasciato la polizza di carico l'ha sottoscritta per il capitano, solo come agente, cioè in una qualità che non attribuisce il potere di stipulare una clausola compromissoria.

Nella specie, peraltro, tale clausola sarebbe disciplinata dalla convenzione di Ginevra del 24/9/1923 sull'esecuzione delle sentenze straniere, e non della convenzione di New York del 10/6/1958, la quale ultima - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - sarebbe inapplicabile anche perché ad essa non ha aderito il Libano, nel cui territorio sono il luogo di sbarco della merce e la sede del ricevitore.

Il ricorso è privo di fondamento.

Conviene premettere che con l'entrata in vigore della convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con L. 19/1/1968 n. 62, il protocollo di Ginevra del 1923 relativo alle clausole d'arbitrato ~~e la convenzione di Ginevra~~

~~dal 1923 relativo alla clausola d'arbitrato~~ e la convenzione di Ginevra del 1927 relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere hanno cessato di avere efficacia tra gli stati contraenti nei limiti in cui essi sono vincolati dalla prima di tali convenzioni (art. 7/2 conv. New York; Cass. 1269/75, 361/77).

2
Pertanto, sia per la mancanza - nella clausola di cui si discute - di qualsiasi riferimento specifico al Protocollo di Ginevra, sia, soprattutto, per la inderogabilità della disciplina legislativa che incide sulla giurisdizione, la questione relativa alla validità della clausola stessa deve essere esaminata alla stregua della convenzione di New York (che era già entrata in vigore quando venne emessa la polizza di carico).] All'applicazione di questa convenzione non osta il fatto che la merce, cui si riferisce la controversia, fosse destinata ad un ricevitore di nazionalità libanese e ad un porto del Libano, cioè di uno Stato che a tale convenzione non ha aderito. Ed invero, il luogo di sbarco della merce cui si riferisce la controversia é - ai fini qui considerati - del tutto privo di rilevanza (né la ricorrente spiega come possa averne), mentre, anche assimilando la posizione del ricevitore

a quella delle parti stipulanti, è noto che la disciplina della convenzione si applica anche nei rapporti tra il cittadino italiano ed il suddito di uno stato non aderente (V. cass. 27/2/1970, n. 470; 10/11/1973 n. 2969), e che a determinare la declinatoria della giurisdizione - in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero - è sufficiente che appartenga ad uno Stato contraente il giudice avanti al quale la clausola è invocata (v. art. 2/3).

3
Detto questo, deve osservarsi che secondo l'art. 2/2 del testo citato, per la validità della clausola compromissoria è necessario che essa sia inserita in un contratto firmato dalle parti o sia contenuta in uno scambio reciproco di lettere o telegrammi.

Poiché ~~come~~ la polizza di carico, oltre ad essere titolo rappresentativo della merce, è anche documento probatorio del contratto di trasporto cui si riferisce, essa, quando è sottoscritta dal vet-
tore (o chi per lui) e dal ^{beneficiario} caricatore, ben può realizzare il presupposto di validità della clausola compromissoria che vi è inserita: cioè il presupposto costituito da un contratto firmato da entrambe le parti. Si tratta dunque di stabilire (attraverso un esame diretto del documento) nell'esercizio di

poteri che a questo collegio spettano ai fini della decisione di questioni di giurisdizione) se la polizza in argomento sia stata validamente sottoscritta da entrambe le parti.

La risposta affermativa non è dubbia.

Che le firme siano apposte a metà della prima facciata del documento, non giustifica l'assunto secondo cui tutto ciò che è scritto o stampato in prosecuzione, oltre le firme, debba considerarsi tanquam non esset: e ciò non solo perché la collocazione delle firme nel punto anzidetto deriva dalla forma in cui il modulo di polizza è stato predisposto, e quindi non è assolutamente indicativa di una presunta volontà dei contraenti di limitare i loro impegni alle enunciazioni che precedono le firme, ma anche perché fra tali enunciazioni esiste una clausola che espressamente estende i detti impegni a tutto ciò che nella polizza è contenuto. Non potrebbe, del resto, essere altrimenti, giacché dopo la sottoscrizione delle parti sono inserite non solo la clausola compromissoria e una serie di altre condizioni contrattuali, ma anche le indicazioni relative alla merce caricata, in base alle quali la società assicuratrice, in surrogazione del ricevitore, pretende il risarcimento del danno.

Per quanto riguarda, poi, la sottoscrizione del caricatore, deve osservarsi che la società ricorrente ne contesta non l'autenticità ma la validità formale, con riferimento al fatto che essa è costituita da un segno indecifrabile in cui non è ravvisabile alcuna lettera dell'alfabeto. Ma sotto questo profilo la questione si riduce a quella, già risolta in senso affermativo da questa Corte, della validità della firma illeggibile. Tale validità non può essere posta in dubbio quando il segno grafico contiene un minimo di ^{individualità} ~~individualità~~, che da un lato non ne consenta l'automatica riproducibilità ad opera di chiunque, e dall'altro esprima la volontà di un certo soggetto di rendersene autore. Nella specie l'esistenza di tali requisiti può ben essere affermata riguardo alla firma del caricatore, anche in considerazione della prassi di sottoscrivere in forma abbreviata, e per sigle, atti del genere.

Né rileva la diversità che appare tra la firma in parola e quella con cui la polizza è stata girata al ricevitore. A parte infatti la obiettiva diversità che necessariamente esiste tra una firma per sigla ed una firma in estenso, quale nella specie è la firma di girata, è ben possibile che quest'ultima - essendo nella specie

WWW.NEWYORKPUBLICATIONS.ORG

il caricatore un'impresa collettiva - sia stata apposta da una persona diversa dal firmatario della polizza, egualmente ~~munito~~ del potere di rappresentanza.

5 Rimane da dire che l'eventuale difetto di potere dell'agente, che tale polizza ha sottoscritto per il capitano della nave, sarebbe materia di un'eccezione di interesse del ^{trasportatore} vettore (su cui ricadono gli effetti di quella sottoscrizione) e non può quindi essere opposto dall'assicuratore a lui (che invece ne invoca gli effetti).

6 Deve affermarsi, pertanto, che riguardo alla clausola in argomento sussiste il requisito - voluto dall'art. 2/3 della convenzione di New York - della convenzione scritta inserita in un contratto.

In presenza di tale dato obiettivo non hanno fondamento i dubbi prospettati dalla Soc. ricorrente, nella memoria difensiva, in ordine alla pretesa necessità di elementi formali ulteriori, confermativi di un'accettazione meditata, da parte del caricatore, della clausola stessa.

L'implicito riferimento, così fatto, all'art. 1341 c. civ. non è pertinente, sia perché non viene neppure allegato che una norma del genere esista nella legge francese (alla cui disciplina,

per l'art. 25 delle preleggi, è soggetto il contratto, che è stato stipulato a Marsiglia), sia perché, la convenzione di New York esaurisce con il suo art.

2 la disciplina della forma del compromesso e della clausola compromissoria, senza richiedere l'ulteriore requisito di cui all'art. 1341 citato (V. Cass. 30/4/1969 n. 1403).

Parimenti infondato è il dubbio circa l'opponibilità al ricevitore, quale giratario della polizza di carico, della clausola stipulata dal caricatore. Il problema (diverso da quello che è stato esaminato con la sentenza 18/5/1978 n. 2392 e che concerneva l'idoneità della girata ad integrare il requisito della sottoscrizione della clausola da parte del caricatore) è stato già risolto in senso affermativo dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2 marzo 1964 n. 466 (V. anche in motivazione quella dell'8 aprile 1975 n. 1269). La girata della polizza di carico, oltre a trasferire il diritto inerente alla sua natura di titolo rappresentativo alla riconsegna della merce, abilita altresì il giratario all'esercizio di tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di trasporto, compreso quello di agire contro il vettore per i danni derivati al carico. E nel caso che sia l'arbitrato

nt
ecce

lla

ar

te,

WWW.NEWOYORKCONVENTION.ORG

lo strumento previsto, per l'esercizio di tali diritti, dalla polizza, la letteralità di questo titolo e la necessaria inscindibilità del suo contenuto impongono che di quello strumento debba valersi anche il ricevitore-giratario (e per esso, l'assicuratore che agisce in surrogazione).

In contrario non rileva la sentenza (citata dalla ricorrente) del 12/5/1969 n. 1617, essa riguardando il caso specifico di una polizza di carico originariamente strutturata come contratto a favore di un terzo, in quanto intestato al destinatario della merce e non negoziabile.

Ritenuta dunque la validità della clausola compromissoria, che importa la competenza dell'arbitro straniero in ordine alla controversia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, così rigettandosi il ricorso.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia promossa dalla S.A. Lloyd Continental con citazione del 16 gennaio 1973 avanti al Tribunale di Genova contro la S.p.a. Navigazione Alga.

C

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Ordina restituirsi il deposito per soccombenza.

Così deciso in Roma il 3 maggio 1979

Nicola Berca
Giuseppe Campese estensore.

IL CANCELLIERE

Deenan

Reg. L.
CA ..
L.

Depositata in Cancelleria

Oggi **11 SET. 1979**

IL CANCELLIERE

Deenan

28 SET. 1979

Registrata a Roma

al N.

Esatto

da

IL CANCELLIERE REGG.

IL 1° DIRIGENTE

(Beccarelli)

(Raffaello Tenaglia)

10473
Carla Anita di ...
1500



WWW.NEYORKCONVENTION.ORG